
Provincia di Brescia
Comune di Limone s/G

Regolamento
di Polizia Idraulica

(ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 e
successiva D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003)

**Regolamento di Polizia Idraulica
di competenza del Comune di Limone s/G
recante le attività vietate o soggette ad autorizzazione**

Ottobre 2011

INDICE

Art.1 – Premessa _____	3
Art.2 - Disposizioni generali _____	4
Art.2 - Reticolo Idrico Minore _____	6
Art.3 - Fasce di rispetto idraulico _____	7
Art.4 - Attività vietate _____	10
Art.5 - Attività soggette ad autorizzazione comunale _____	12
Art.6 - Prescrizione sulla progettazione ed esecuzione delle opere di attraversamento _____	15
Art.7 - Regimazione delle acque superficiali _____	16
Comma a) Scarichi in corso d’acqua _____	16
Comma b) Corsi d’acqua coperti e/o tombinati _____	17
Comma c) Attraversamenti sottoalveo _____	18
Comma d) Imbocco corsi d’acqua _____	18
Comma e) Fossi e canali di scolo (paralleli alle sedi stradali) _____	19
Art.8 - Centro edificato e fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto _____	19
Art. 9 - Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d’acqua e nelle fasce di rispetto _____	20
Art.10 - Manutenzione dei corsi d’acqua _____	20
Art.11 Ripristino di corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica _____	21
Art.12 - Variazioni di tracciato dei corsi d’acqua del reticolo idrico minore _____	22
Art.13 – Corsi d’acqua non più esistenti _____	22
Art.14 - Interventi edificatori e nuove lottizzazioni _____	23
Art.15 - Autorizzazione paesistica _____	24
Art.16 - Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti nel Demanio _____	24
Art.17 - Danni all’interno delle Fasce di rispetto _____	24
Art. 18 - Cauzioni _____	24
Art. 19 - Variante allo strumento urbanistico _____	24
Art. 20 - Richiesta di autorizzazione e/o di concessione _____	25
Art. 21 – Opere di pronto intervento _____	26

Art.1 – Premessa

Nel corso del mese di settembre 2011 l'Amministrazione Comunale di Limone sul Garda ha proceduto, con determinazione n. 145 del 02/09/2011, al conferimento dell'incarico per l'aggiornamento parziale dello Studio del Reticolo Idrico Minore del territorio comunale allo scrivente dott. Ing. Negrinelli Giuseppe, con studio in Rezzato (Bs).

Lo studio è consistito nella verifica di campagna con sopralluoghi mirati riguardanti il Torrente San Giovanni, appartenente al reticolo idrico principale (allegato "A" D.G.R. 7/7868, D.G.R. 7/13950), nel tratto all'interno del centro edificato, dalla località Milanese alla foce, con aggiornamento della tavola 02 - 3 "Carta del Reticolo idrico Minore e delle Fasce di rispetto idraulico alla scala 1:2.000); contestualmente è stato aggiornato, il presente documento rappresentante il Regolamento di polizia Idraulica.

Per quanto concerne la Relazione descrittiva generale, e tutta la restante documentazione e tavole grafiche costituente lo strumento normativo nel suo complesso si fa riferimento alla precedente documentazione cartografica aggiornata dallo Studio di Geologia Applicata ed Ambientale, con sede in Gargnano (Bs) - settembre 2010, ed alla Relazione generale allegata allo studio redatto nell'anno 2003 dalla Società Garda Uno SpA.

Art.2 - Disposizioni generali

Il presente Regolamento di Polizia idraulica, oltre ad individuare specifici obblighi e divieti cui vanno assoggettati i corpi idrici e le relative fasce di rispetto idraulico istituite sul Reticolo Idrico Minore e Principale del Comune di Limone s/G, riporta le prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione di opere di attraversamento aereo ed in subalveo, fornisce indirizzi progettuali per le opere di regimazione delle acque superficiali, linee guida ai fini della manutenzione, trasformazione dello stato dei corsi d'acqua unitamente alla prevenzione dai rischi idrogeologici.

L'individuazione del Reticolo Idrico, sulla base di quanto contenuto nella Delibera regionale, ha valore dichiarativo.

Nell'individuare il Reticolo si persegue l'obiettivo della difesa dai rischi idraulici ed idrogeologici e della tutela di tutte le acque pubbliche superficiali così come definite nell'art.1, comma 1 del regolamento della L. 36/94.

In ragione di evenienze non previste dalle norme del presente regolamento idraulico o di particolari contesti territoriali presenti sul territorio di Limone, è facoltà dell'Ente comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate.

Definizione di Polizia Idraulica (Decreto Direttore Generale 3 agosto 2007 – n. 8943 linee guida di Polizia Idraulica Regione Lombardia)

Per Polizia idraulica si intendono tutte quelle attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- *La vigilanza;*
- *l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia, attraverso agenti giurati;*
- *il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;*
- *il rilascio di autorizzazioni relative ad opere all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua;*

La materia è attualmente disciplinata dalla legge 2248/1865 allegato F e dal r.d. n.523 del 25 luglio 1904 per i corsi d'acqua e le acque pubbliche in genere, integrata dalle disposizioni del d.lgs 152/99 (art.41), confermate nel d.lgs 152/06 all'art.115, dalle Norme di Attuazione del Pai, dalla l.37/94, dal r.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii., nonché dalle delibere regionali emanate in materia (dd.gg.rr. 7868/2002 e 13950/2003).

Art.2 - Reticolo Idrico Minore

In conformità ai criteri e indirizzi espressi nella Delibera D.G.R. n°7/13950 del 01/08/2003 si è individuato il Reticolo Idrico Minore del comune di Limone s/G .

Tale individuazione consegue per differenza del Reticolo Principale (definito dall'Allegato A della D.G.R. di riferimento).

Si definiscono, in linea generale, come corsi d'acqua tutti quelli rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- Corsi d'acqua indicati nelle carte catastali o in base a normativa vigente;
- Corsi d'acqua rappresentati dalle cartografie ufficiali IGM (scala 1 : 25.000) e CTR (scala 1 : 10.000);
- Corsi d'acqua oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- Corsi d'acqua interessati da derivazioni d'acqua;

mentre rimangono esclusi:

- Canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali;
- Acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o invasi o cisterne (DPR n. 228 18 febbraio 1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 in materia di risorse idriche);
- Tratti e/o corsi d'acqua non più esistenti, ma presenti sulla Cartografia Ufficiale che non rivestano dal punto di vista idraulico particolare importanza per il drenaggio delle acque (ad esclusione dei tratti presenti sulle mappe catastali);

Art.3 - Fasce di rispetto idraulico

Per la definizione ed estensione delle fasce di tutela di tutti i corsi d'acqua e delle opere di regimazione idraulica costituenti il reticolo idrico si sono tenuti in considerazione, oltre alla tipologia medesima del corso d'acqua anche i seguenti elementi (fermo restando quanto confermato dal precedente Studio del Reticolo):

- Aree allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali;
- Necessità di garantire l'accessibilità ai corpi idrici ai fini della loro manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale;
- Caratteristiche naturali, ambientali e colturali;
- Aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;

Per il Torrente San Giovanni, appartenente al Reticolo Idrico Principale (Allegato "A" D.G.R. n°7/13950) si sono istituite su entrambe le sponde le seguenti fasce di rispetto idraulico di larghezza:

- metri **15** per ogni lato del corso d'acqua per il tratto esterno al centro edificato (dalla sorgente alla loc. La Milanese) ;
- metri **10** per ogni lato del corso d'acqua nel tratto all'interno del centro edificato (dalla Loc. la Milanese _ sez. AA - fino alla foce in lago_ sez. BB);


Per i tutti i **restanti** corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico si sono istituite su entrambe le sponde le seguenti fasce di rispetto idraulico di larghezza:

- metri **15** per ogni lato dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale;
- metri **10** per ogni lato dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore;
- metri **4** per ogni lato dei corsi d'acqua naturali ritenuti secondari (fossi o piccoli canali di scolo);
- metri **2** per ogni lato dei corsi d'acqua intubati;


La suddetta fascia di rispetto può essere ridotta o annullata, sentiti gli Enti competenti, nelle zone appartenenti al centro edificato, come definito dall'art.18 della L.22/10/1971, n. 865, ovvero nelle aree che al momento dell'approvazione delle presenti norme siano edificate con continuità, con l'obbligo, per il soggetto beneficiario della deroga, di garantire la manutenzione ordinaria del corso d'acqua. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato

o al suo aggiornamento l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.


SEZIONI TIPO
per determinazione della fascia di tutela idraulica



SEZIONE TIPO: argine in rilevato la distanza è da intendersi dal piede arginale esterno




SEZIONE TIPO: rivestimento con argine a scogliera




SEZIONE TIPO: protezione al piede con scogliera

Elaborato Tecnico Normativo
Comune di Limone s/G



SEZIONE TIPO: argine in matta e pietrame



SEZIONE TIPO: argine in calcestruzzo

Si sottolinea che nella documentazione cartografica allegata, la rappresentazione delle fasce di rispetto/tutela del reticolo idrico minore ha un valore indicativo; la distanza dal corso d'acqua, come definita per ogni tipologia, dovrà essere, invece, determinata sulla base di misure dirette in campagna secondo le modalità sopra descritte e nei vari casi illustrati.

Art.4 - Attività vietate

Lungo i corpi idrici del reticolo idrico **sono vietate**, fatte salve le disposizioni vigenti, le seguenti attività:

- 1 Copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

- 2 Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione, le resistenze e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e manufatti attinenti; nonché che vadano ad occupare le aree di espansione e/o divagazione dei corsi d'acqua.

- 3 Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque.

- 4 Il danneggiamento, lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua.

- 5 Le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturalizzazione con specie autoctone al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione delle velocità della corrente.

In presenza di argini sono vietati (*Art. 30, comma 2, let. c, delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)*) tutti quegli interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato, sono altresì vietati scavi o abbassamenti del piano campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

E' vietata la realizzazione di argini e/o interventi che possano deviare la corrente verso la sponda opposta, nonché provocare restringimenti d'alveo.

Sono vietati gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) che restringano la sezione idraulica mediante le spalle e rilevati di accesso, e che abbiano l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, e/o comportino una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

E' vietato il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

All'interno delle fasce di tutela idraulica individuate per ogni singolo corso d'acqua **sono vietate**, fatte salve le disposizioni vigenti, le seguenti attività:

- 1 Tutte quelle opere (incluse le recinzioni) che comportino impedimento e/o limitino la possibilità di accesso alla fascia di rispetto.

- 2 Le nuove edificazioni e qualunque tipo di fabbricato dotato di strutture fondali. Ad eccezione di quanto indicato nell'art. 5 del presente Regolamento

- 3 I movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno. Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere.

- 4 L'apertura di cavi, fontanili e simili nelle fasce di rispetto per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque.

- 5 Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità d'invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente.

Note:

Nelle fasce di rispetto istituite per i corsi d'acqua coperti e/o le canalizzazioni sono vietate tutte quelle opere che comportano, al personale addetto, impedimento alla possibilità di accesso, ispezione e operazioni di manutenzione.

Art.5 - Attività soggette ad autorizzazione comunale

Lungo i corsi d'acqua e sulle sponde del reticolo idrico, ferme restando le disposizioni vigenti, **sono consentite previa autorizzazione** le seguenti attività:

- 1 La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

- 2 Lungo le sponde dei corsi d'acqua potranno essere realizzate rampe di collegamento tra gli argini pedonali e carreggiabili.

- 3 La formazione di nuove opere per la derivazione d'acqua e la captazione per approvvigionamento idrico (Richieste da inoltrare all'Amministrazione Provinciale).

- 4 Gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia.

- 5 Gli attraversamenti aerei di ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, validato dall'Autorità competente.

- 6 Gli attraversamenti in subalveo di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti ecc. previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, validato dall'Autorità competente

- 7 Sono ammessi sottopassaggi pedonabili o carreggiabili.

- 8 Lo scarico delle acque meteoriche, le acque fognarie degli scolmatori di troppo pieno, di acque industriali e di quelle provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, previa verifica da parte del richiedente dell'autorizzazione e della capacità del corpo idrico a smaltire.

- 9 La ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili, delle derivazioni, di ponti, di ponti canali di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei.

- 10 Prelievi manuali di ciottoli per quantitativi non superiori ai 150 mc annui senza taglio o asportazione della vegetazione

All'interno delle fasce di tutela idraulica individuate per ogni singolo corso d'acqua facente parte del reticolo idrico **sono attività soggette ad autorizzazione**, fatte salve le disposizioni vigenti, le seguenti attività:

- 1 La realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente.

- 2 Gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e ampliamento di opere di primario interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela.

- 3 Gli interventi di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) c) dell'art.3 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

- 4 Gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiore a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di quest'ultime, per edifici esterni ai centri edificati solo se compatibili con l'assetto idrogeologico ed idraulico dell'area.

- 5 Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale solo se compatibili con l'assetto idrogeologico ed idraulico dell'area.

- 6 Interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

- 7 Posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo. Pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.

Elaborato Tecnico Normativo
Comune di Limone s/G

- 8** Esecuzione di opere di attraversamento, in ottemperanza ed in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del presente Regolamento.
-
- 9** Percorsi pedonabili e ciclabili e rampe di collegamento a percorsi pedonabili e/o carreggiabili.
-
- 10** Sono ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione.
-
- 11** Sono ammessi gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
-
- 12** Sono ammessi i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate, sono altresì ammessi i movimenti terra a scopo agricolo che non alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno e comunque fino ad una distanza non inferiore da quanto disposto dal Regolamento Comunale.
-
- 13** I depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione.
-
- 14** Il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave.
-
- 15** L'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando le disposizioni all'art. 38, del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
-
- 16** L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 suddetto decreto legislativo.
-
- 17** Il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, qualora esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli Ambiti Territoriali Ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale.
-

18 Impianti di trattamento di acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza. I relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell'Amministrazione Comunale.

19 Il deposito temporaneo di rifiuti come definito dall'art. 6, comma 1, let. m) del D.Lgs.5 febbraio 1997, n.22.

20 Movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purchè finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico

21 Il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto.

Note: Ai fini della tutela delle fasce di rispetto dei corpi idrici classificati come appartenenti al reticolo idrico, ferme restando le disposizioni vigenti, tutti gli interventi e/o attività soggette ad autorizzazione o nulla osta devono assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione delle biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Tutti gli interventi consentiti debbono, inoltre, assicurare il mantenimento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art.6 - Prescrizione sulla progettazione ed esecuzione delle opere di attraversamento

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene

- Gli attraversamenti con luci superiori a 6.00 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).
- Per gli attraversamenti con luci inferiori a 6.00 m, (rimanendo facoltà dell'autorità competente di richiedere l'applicazione, in tutto o in parte della sopraccitata direttiva), il progetto dovrà comunque essere accompagnato da

apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1.00 m.

- In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6.00 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori.

E' comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi contenuti nella Direttiva n. 2 dell'Autorità di Bacino "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" e quelli contenuti nella D.g.r. 29, ottobre 2001 n.7/6645.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non devono:

- _ Restringere la sezione idraulica mediante le spalle e rilevati di accesso;
- _ Avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- _ Comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

I progetti devono comunque assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, la stabilizzazione delle sponde e la conservazione delle biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Art.7 - Regimazione delle acque superficiali

Comma a) Scarichi in corso d'acqua

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua deve essere intesa, ai sensi del presente regolamento, unicamente sotto il profilo quantitativo e non qualitativo.

La materia è normata dall'art.12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino .

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente, l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate adottate ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Comma b) Corsi d'acqua coperti e/o tombinati

Ai sensi dell'art. 41 del Dgs n.152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni vige il divieto di copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

In relazione all'adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua si riporta quanto contenuto al Comma 1 e 2, dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) *"I soggetti pubblici o privati o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo aperto."* – *"L'Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui all'art. 21 e seguenti della L.18 maggio 1989, n.183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitanti"*.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: “i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportino impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All’imboccatura dei corsi d’acqua intubati, dovranno essere predisposti degli elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l’intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell’alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

Comma c) Attraversamenti sottoalveo

Gli attraversamenti ed i manufatti realizzati al di sotto dell’alveo (dimensionati in modo tale da non costituire una volta realizzati, motivo di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sui corsi d’acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni degli alvei) dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione morfologica prevista dell’alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d’acqua.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d’acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative , la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell’opera.

Comma d) Imbocco corsi d’acqua

Per i corsi d’acqua coperti, esistenti o nuovi, all’imboccatura dovranno essere realizzati sistemi finalizzati a impedire o ridurre il rischio di interrimento o ostruzione. I sistemi tipo griglie e sghiaiatori, in genere, dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso ed in posizione tale da consentirne una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

Comma e) Fossi e canali di scolo (paralleli alle sedi stradali)

L'autorità competente, viste le disposizioni vigenti, ha facoltà nei confronti di tutti i proprietari laterali alle strade comunali e a tutti i proprietari frontisti di fossi, rii, e corsi d'acqua in genere, anche non inseriti nel reticolo idrico minore ad adottare tutti gli interventi necessari per agevolare il deflusso delle acque:

- assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali e di scolo e a ripristinarli se abbandonati o ricoperti o intasati,
- rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura;
- mantenere l'efficienza delle canalizzazioni;

Art.8 - Centro edificato e fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto

Per i fabbricati esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.3 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Testo A.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche; ogni intervento comunque non potrà pregiudicare la possibilità di recupero della fascia di rispetto per le funzioni cui è votata (dando la precedenza al recupero e/o ripristino della vegetazione nella zona immediatamente adiacente il corso d'acqua).

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Art. 9 - Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto

I proprietari usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono:

1. tener sempre efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
2. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
3. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua;

Chiunque venga autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche ecc...) o formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua ha l'obbligo mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e, ad effettuare a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e, tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua;

Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico;

Art.10 - Manutenzione dei corsi d'acqua

In generale, visti i Criteri e tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico prodotto dal Ministero dell'Ambiente, dall'analisi comparata e integrata delle tipologie di manutenzione descritte dalle Autorità di Bacino Po sono ammessi:

Interventi sugli alvei:

- rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene orientativamente trentennali;
- ripristino della sezione di deflusso dell'alveo con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- ripristino sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti e opere d'arte;
- rimozione dei depositi nelle opere idrauliche minori;
- ripristino della funzionalità dei tratti tombati per riportarli a luce libera;

- rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantagione di specie autoctone;
- rimozione di alberi pericolanti sui versanti o impluvi prospicienti il corso d'acqua principale oggetto di manutenzione,

Interventi sulle opere di difesa idraulica:

- manutenzione degli argini e delle opere accessorie mediante taglio della vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti delle sponde, ricarica di sommità arginale, conservazione e ripristino del paramento, manutenzione dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botte a sifone, parte edilizia, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento, etc.), ripresa dei fontanazzi e delle infiltrazioni che attraversano i corpi arginali;
- posa di diaframmi impermeabili lungo le arginature per contenere la linea di saturazione delle acque ed evitare la formazione di pericolosi sifonamenti e conseguenti cedimenti arginali;
- rinaturazione delle protezioni spondali (scogliere, gabbionate, etc.) con tecniche di ingegneria naturalistica;
- manutenzione e completamento delle protezioni spondali dissestate, utilizzando ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica,
- ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (briglie, salti di fondo, soglie) in dissesto; svuotamento periodico delle briglie selettive;
- opere di sostegno delle sponde e dei versanti del corso d'acqua a carattere locale e piccole opere idrauliche di modeste dimensioni realizzate con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde dei corsi d'acqua mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino e manutenzione delle opere ingegneria naturalistica;

Art.11 Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 06/06/2001 n°380 e successive modifiche ed integrazioni.

Le violazioni al presente Regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia ed ad esse si applicano le relative ammende da verificare con consultazione del Regolamento edilizio comunale.

Si riporta, di seguito, quanto previsto nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

Art. 35 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

Art.12 - Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali.

Art.13 - Corsi d'acqua non più esistenti

Sono evidenziati in cartografia quei corsi d'acqua o tratti di corsi d'acqua riportati sulla Cartografia Ufficiale ma non più esistenti.

Su questi corsi d'acqua, ad eccezione di quelli importanti per il drenaggio delle acque superficiali del territorio (da dati geologico-geomorfologici e/o idraulici), non sono state delimitate le fasce di rispetto idraulico.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale di verificare successivamente la demanialità di tali corsi d'acqua; sulla base di quanto emerso lo studio del reticolo dovrà essere successivamente aggiornato.

Per i corsi d'acqua importanti per il drenaggio delle acque superficiali e per i quali sono state delimitate le fasce di rispetto idraulico, se ne prescrive il ripristino per motivi idraulici.

Art.14 - Interventi edificatori e nuove lottizzazioni

In relazione ai corsi d'acqua non demaniali ubicati nelle aree edificabili previste dal PRG comunale è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.
La realizzazione del nuovo corso d'acqua dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 152/99 e, in ogni caso, l'assetto urbanistico della lottizzazione dovrà assicurare gli interventi di manutenzione del corso d'acqua. A riguardo, nell'ambito del piano di lottizzazione si ritiene consigliabile l'affiancamento al nuovo corso d'acqua degli standard urbanistici e/o delle strade e/o di zone a verde pubblico. Solo in casi eccezionali è consentito il contatto diretto con zone a verde privato; in ogni caso dovrà essere assicurata l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo come indicato all'art. 3.

I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati di:

- relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento all'art. 41 del D. Lgs. 152/99;
- proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente Regolamento;
- individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;

- domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

Art.15 - Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in una zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U. O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla l.r. 18/1997 e dalle successive modificazioni che si rendano opportune in relazione ai disposti della D.g.r. di riferimento.

Art.16 - Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti nel Demanio

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art.17 - Danni all'interno delle Fasce di rispetto

Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazione o da operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo o imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento.

Art. 18 - Cauzioni

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone determinato dal Comune sulla base di quanto riportato nell'Allegato C della D.G:R. 1 Agosto 2003, n°7/13950. La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

Art. 19 - Variante allo strumento urbanistico

Lo studio del Reticolo idrico Minore, corredato dalla sezione cartografica e dal Regolamento, dovrà essere oggetto di apposita Variante allo strumento urbanistico, con la quale le distanze dai corsi d'acqua (ampiezza fasce di rispetto idraulico) e l'articolato normativo, assumono valenza giuridica in deroga al R.D.523/1904.

Art. 20 - Richiesta di autorizzazione e/o di concessione

Le richieste di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) e/o di concessione (con occupazione e attraversamento di area demaniale) all'esecuzione delle opere ammissibili all'interno delle fasce di rispetto o sui corsi d'acqua dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale e corredate da:

- a) Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere oggetto di concessione e/o autorizzazione e delle caratteristiche tecniche;
- b) Estratto, o copia di originale, della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto;
- c) Estratto, o copia originale del P.R.G.;
- d) Relazione idrologica-idraulica del bacino di riferimento, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità;
- e) Relazione geologica e geotecnica nei casi previsti dalla normativa di settore vigente (Norme tecniche per le costruzioni-2005) ed in ottemperanza a quanto previsto dalla Relazione Geologica allegata al P.R.G.;
- f) Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- g) Per gli interventi che contemplino attraversamenti in subalveo sarà necessario uno studio geologico che attesti la fattibilità dell'intervento stesso in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo;
- h) Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;
- i) Planimetria dello stato attuale e di progetto con indicati i confini catastali demaniali;
- j) Le sezioni trasversali attuali e di progetto;
- k) I particolari costruttivi delle opere e relazione di calcolo per le strutture in c.a.;
- l) La sovrapposizione delle opere di progetto con la planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- m) Attestazione che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivati dalle opere, atti e fatti connessi;
- n) Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque;
- o) Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nelle concessioni e nelle autorizzazioni, da tenere separate in fase di elaborazione e consegna al Comune sono stabilite le condizioni, la durata le norme alle quali sono assoggettate ed il canone annuo, per occupazione di aree demaniali (calcolato sulla base dell'Allegato C della D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003).

Art. 21 – Opere di pronto intervento

Le procedure di pronto intervento in caso di calamità naturale sul reticolo idrico minore con pericolo per la pubblica incolumità e con conseguenze sulle attività pubbliche sono di competenza comunale e sono regolamentate dalla Regione Lombardia mediante la D.G.R. n. 7745 del 08.05.2002 che da indicazioni con delle linee guida inerenti l'attuazione degli interventi in condizioni di urgenza e di somma urgenza.

Appendice A

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

(Allegato C, D.G.R. 1 agosto 2003, n. 7/13950)

In fase di modifica da parte dell'Ente di riferimento